

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Articolo 1 – CORPO ELETTORALE

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti elettivi dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avvengono contestualmente, ogni quattro anni.
2. Il Corpo Elettorale del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo) è composto dagli iscritti in servizio ed in quiescenza tali il mese precedente quello dell'indizione delle elezioni.
3. Il collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione è suddiviso tra iscritti in servizio ed iscritti in quiescenza.
4. Il collegio elettorale per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci è unico.

Articolo 2 – MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione, almeno quattro mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera indice le elezioni fissandone la data di svolgimento, che deve precedere di almeno quarantacinque giorni la scadenza degli Organi, fornendo le disposizioni operative riguardanti le votazioni agli iscritti e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo 16 gennaio 2014 (di seguito OO.SS.).
2. Contestualmente comunica alle OO.SS. la necessità di costituire entro il termine di dieci giorni la Commissione Elettorale composta da un rappresentante e da un supplente per ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, e da due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP).
Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti.
3. Il seggio elettorale è costituito presso gli uffici del Fondo in Milano, dove parimenti si svolgono le riunioni della Commissione Elettorale.

Articolo 3 – SISTEMA ELETTORALE

1. Le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.

Articolo 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni di cui all'art. 15 dello Statuto, possono essere presentati mediante liste:
 - dalle OO.SS., separatamente o congiuntamente;
 - da parte di un numero di iscritti non inferiore al 3%, da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni, in riferimento al collegio elettorale di riferimento. Le consistenze numeriche della predetta percentuale sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1. Ogni iscritto - individuato dal cognome, nome, numero di matricola (CID) e/o codice fiscale - può sottoscrivere una sola lista e deve appartenere al collegio per cui la lista stessa presenta i propri candidati; in caso di sottoscrizione plurima sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata in favore della lista presentata prima.
2. Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.
3. Le liste ed i documenti allegati devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
4. Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno sessanta giorni prima dalla data di inizio delle elezioni ed essere rese pubbliche agli iscritti almeno venti giorni prima della data citata.
5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale:
 - per l'Assemblea dei Delegati un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere più due;
 - per il Consiglio di Amministrazione un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere più uno e dei correlati supplenti.
6. Le liste dei rappresentanti degli iscritti in servizio devono essere distinte da quelle dei rappresentanti degli iscritti in quiescenza, eccezion fatta per l'elezione del Collegio dei Sindaci. Le liste in tale ultima ipotesi devono contenere, oltre ai due candidati quali sindaci effettivi, un candidato indicato quale supplente.
7. L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene sulla base dell'ordine temporale di consegna.
8. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
9. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.
10. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere validata dalla firma e dall'indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e dalla fotocopia dello stesso.
11. Ciascun candidato può concorrere all'elezione di un solo Organo.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. È invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

12. I nominativi dei candidati sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione:
 - accerta i requisiti di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
 - riceve dai candidati l'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, escludendo gli inadempienti;
 - analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre, la Commissione Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli organi del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione formale, entro ventiquattro ore, ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla stessa entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Oltre a quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:
 - riceve dal Presidente del Fondo l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto;
 - dirama agli iscritti aventi diritto al voto le liste dei candidati, trasmettendole in via informatica almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - predispone le schede elettorali cartacee per consentire la votazione agli iscritti non raggiunti per via informatica riproducendo l'elenco dei candidati e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
 - procede allo scrutinio delle schede nonché alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi;
 - proclama gli eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Fondo ed ai presentatori di lista;
 - trasmette al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i quattro anni successivi;

- rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - MODALITA' DI VOTO

1. Gli iscritti votano di regola in modalità elettronica in modo comunque da assicurare libertà e segretezza di voto.

2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l'accesso diretto alla votazione entro il termine di dieci giorni.

3. La scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sull'unica lista che si intende votare per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista;

Non si possono esprimere, relativamente all'elezione di ciascun organo, preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

4. Gli iscritti non raggiunti dalla procedura di voto per posta elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti la Commissione Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.

La scheda deve essere successivamente chiusa in apposita busta sigillata anonima firmata dalla Commissione Elettorale, da collocarsi all'interno di un'altra recante le generalità dell'elettore, e infine spedita al seggio elettorale.

Il voto viene espresso per ciascun organo mediante l'apposizione di una crocetta nel riquadro predisposto sulla scheda contenente la lista scelta indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista.

Il voto non è attribuibile se la scheda:

- non è prodotta e firmata dalla Commissione Elettorale;
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
- riporta contrassegni, relativamente all'elezione di ciascun organo, su più riquadri relativi a liste diverse o candidati appartenenti a liste diverse;
- non reca alcun segno.

Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dalla Commissione Elettorale.

5. Il voto si intenderà indicato in favore della lista anche qualora venga espressa solamente la preferenza relativa al candidato.

6. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.

7. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.

8. La durata delle operazioni di voto è fissata in dieci giorni, comprendenti sia il giorno iniziale in cui è possibile esprimere le proprie preferenze che quello finale.

Per i voti in forma cartacea saranno considerati valide le buste pervenute entro il decimo giorno successivo all'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. A votazione conclusa la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine la Commissione:
 - verifica il numero di voti validi espressi dagli iscritti per i rappresentanti degli iscritti in servizio e degli iscritti in quiescenza in relazione ai singoli Organi;
 - determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti in servizio, dividendo il numero dei voti validi espressi relativamente all'Assemblea dei Delegati o al Consiglio di Amministrazione per i rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, ed i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);
 - utilizzando le medesime determinazioni, individua i seggi da attribuire alle liste che concorrono all'elezione dei rappresentanti degli iscritti in quiescenza relativamente all'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
 - individua un quorum unico per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
 - individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista stessa e, in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
 - nell'ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche si procede alla nomina del candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale redige verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascuna lista, e lo trasmette al Presidente uscente del Fondo, il quale assegna le cariche ai fini dell'insediamento degli organi così costituiti.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L'eleggibilità ed il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 dello Statuto.
6. L'eletto decade al venir meno dell'iscrizione al Fondo.

Articolo 9 – SUBENTRI

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, dimissione dall'incarico o venir meno della qualifica di iscritto:
 - di un Delegato elettivo, subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza.
 - di un Consigliere elettivo, subentra il correlato supplente. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verificano anche per il supplente, subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, dimissione dall'incarico o venir meno della qualifica di iscritto di un Sindaco elettivo, si fa luogo al subentro da parte del supplente eletto.
3. Non vi è alcuna sostituzione se l'impedimento è solo temporaneo.